

**Direttive tecnico amministrative per l'esercizio delle funzioni delegate alle Comunità montane di cui agli artt. 5-6-7-9-15-16 della L.R. n. 2/94****1. Approvazione Bandi**

Le Comunità Montane determinano con propri provvedimenti e divulgano con idonee forme di pubblicità gli interventi che intendono attivare con specifico bando pubblico

Tale scelta deve essere adeguatamente motivata tenendo conto del necessario collegamento tra le caratteristiche socio-strutturali e ambientali del proprio territorio e gli obiettivi e le azioni previsti dalla L.R. 2/94 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori montani."

Nel bando devono essere definiti, per ciascuno degli interventi attivati per i quali è possibile presentare una domanda di aiuto, almeno i seguenti elementi:

- a) indicazione della misura/sottomisura/azione a cui è possibile aderire;
- b) area di applicazione;
- c) tipologia di operazione finanziabile;
- d) interventi/impegni ammissibili a finanziamento;
- e) criteri di ammissibilità, caratteristiche oggettive e soggettive del richiedente;
- f) criteri di selezione, le priorità, precedenza e preferenze per la definizione della graduatoria secondo quanto previsti dall'art. 4 della L.R. 2/94;
- g) vincoli;
- h) riduzioni;
- i) la disponibilità finanziaria;
- j) livello ed entità dell'aiuto;
- k) la documentazione da produrre con la domanda di aiuto;
- l) la data di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle domande

Inoltre, a parità di condizioni, le Comunità Montane possono, con il bando, introdurre ulteriori criteri di selezione delle domande al fine di garantire un corretto utilizzo delle risorse disponibili in caso di insufficienza delle stesse.

2. Istruttoria delle domande e approvazione graduatoria

Nello svolgimento delle fasi del procedimento amministrativo (avvio del procedimento, reiezione della domanda ecc.) per le istanze ricevute si applicano le modalità previste dalla legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Le Comunità Montane eseguono l'istruttoria delle domande accertando in primo luogo l'iscrizione della ditta all'Anagrafe del Settore Primario e la rispondenza dei dati dichiarati con quelli riportati nel Fascicolo Aziendale.

L'esame della pratica si conclude con un apposito verbale che riporta un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa, l'elenco delle operazioni ammesse e l'attribuzione del punteggio di priorità stilato secondo i criteri previsti nel bando.

A conclusione della fase istruttoria viene predisposta una graduatoria per ciascun intervento attivato e decretato il finanziamento delle operazioni in graduatoria utile.

I fondi messi a bando per ciascun intervento sono concessi sulla base della posizione assunta dall'operazione in graduatoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento.

I requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni per l'accesso ai punteggi di priorità devono essere possedute e dichiarate dal richiedente al più tardi alla data di scadenza della presentazione delle domande.

Le graduatorie delle istanze devono essere rese pubbliche mediante idonea forma di pubblicità.

Per quanto riguarda le domande ammissibili e finanziabili, la Comunità Montana darà comunicazione ai beneficiari dell'atto di approvazione che dovrà contenere almeno:

- m) gli estremi dell'atto di approvazione della graduatoria;

- n) la descrizione degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa la relativa spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso;
- o) le motivazioni che hanno determinato eventuali riduzioni della spesa preventivata o del contributo richiesto indicando il termine e le autorità cui è possibile ricorrere;
- p) il termine entro il quale deve essere concluso l'intervento, i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'operazione e le modalità di erogazione del contributo;
- q) eventuali prescrizioni ed adempimenti a carico del beneficiario.

Per quanto riguarda le domande ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi e quelle non ammissibili, la Comunità Montana comunica ai titolari di queste la causa dell'esclusione dal finanziamento con l'indicazione delle motivazioni di tale esclusione, il termine e l'autorità competente cui è possibile ricorrere.

3. Linee procedurali in casi particolari

3.1 Varianti e Modifiche

Nel corso della realizzazione dell'operazione non sono ammesse varianti.

Tuttavia, in quanto non considerate varianti, sono ammissibile modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del progetto e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Si considerano modifiche non sostanziali: quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 10% della spesa ammessa per l'operazione, così come il cambio di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, possono essere autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può richiedere all'ufficio di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale variazione non sostanziale all'operazione ammessa a finanziamento.

3.2 Cause di forza maggiore

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che a causa di ciò non completa l'operazione non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore alla comunità montana entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi.

3.4 Stabilità dell'operazione

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla LR 2/94 sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- a) destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- b) divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo dell'attività d'impresa e del patrimonio immobiliare e mobiliare.

La durata dei suddetti impegni è pari rispettivamente a 7 anni per i beni immobili e 5 anni per macchine e attrezzature. Il vincolo decorre dal momento in cui è stata assunta la decisione a concedere il contributo (provvedimento di finanziamento).

3.5 Classificazione delle imprese

Beneficiarie degli aiuti di cui alla LR 2/94 sono le piccole e medie imprese.

Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, da utilizzare ai fini della concessione degli aiuti.

3.6 Operazioni realizzate da enti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, recepita con D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 - *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* e s.m.i.

4. Sanzioni

- a) Qualora si verifichi un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, ma non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si procederà:
- a) al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali;
 - b) alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
 - c) all'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La legge prevede, peraltro, che fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

5. Ammissibilità e eleggibilità delle spese

Il presente regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità del regolamento CE n. 1857/2006.
- b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate;
- c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito.

Per la medesima operazione il soggetto richiedente non può usufruire di altri contributi o agevolazioni ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche.

Sono ammissibili le spese che sono state effettivamente sostenute dal beneficiario in relazione alla realizzazione degli interventi ammessi così come accertato in fase di istruttoria finale al momento del saldo. Sono eleggibili le spese che siano state effettuate successivamente alla decisione di concessione dell'aiuto individuale ed entro i termini per la conclusione dell'operazione previsti nella comunicazione al beneficiario.

Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo.

Nella richiesta di saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese.

Non sono eleggibili le spese:

- a) relative a lavori o attività iniziate prima dell'assunzione della decisione di concessione dell'aiuto;

- b) che siano state effettuate prima dell'assunzione della decisione di concessione dell'aiuto ed oltre il termine per la conclusione dell'intervento previsto nel bando o nella comunicazione al beneficiario.

5.1 Investimenti materiali

Per la valutazione della congruità della spesa oggetto di finanziamento si farà riferimento a:

- c) computo metrico estimativo analitico per le opere edili ed affini redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. della provincia di riferimento (ove non siano presenti una o più voci, si può fare riferimento alle voci presenti nei prezzari di altre regioni o province autonome contermini);
- d) tre preventivi analitici derivanti da fornitori diversi per macchine ed attrezzature, con quadro di raffronto.

In fase di accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori deve essere prodotta la documentazione attestante la funzionalità (agibilità), la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

5.2 Investimenti immateriali

Le spese generali (progettazione, direzione lavori, consulenza, ecc.) connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a quest'ultimi. La quota complessiva delle spese generali, non può essere superiore al 5% dell'intera spesa ammessa e devono essere comprovate da specifici titoli di spesa.

5.3 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti voci:

- a) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- b) i semplici investimenti di sostituzione, così come definiti negli indirizzi procedurali di cui alle disposizioni applicative del PSR 2007-2013;
- c) l'acquisto terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
- d) l'acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
- e) acquisto di materiale usato o di occasione;
- f) gli interessi passivi, e gli oneri finanziari oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari; ammende, penali e spese per controversie legali spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari.

Non possono in alcun caso essere agevolate le spese quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la realizzazione e la rendicontazione dell'operazione.

5.4 Strumenti e limiti dar corso ad una spesa

Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente a meno che nel caso di investimenti in natura

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- c) vaglia postale;
- d) assegno bancario o postale, tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile";

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti siano stati regolati per contanti e per assegno circolare;
- b) i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- c) i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- d) l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

5.5 Investimenti in natura

Esclusivamente per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio edilizio rurale situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, può essere riconosciuto un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10.000 euro per anno

Le spese sono ammissibili per contributi consistenti in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario, se imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa. Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non viene riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie.

E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario;

Le tipologie di intervento per le quali tali prestazioni di lavoro volontario risultano riconoscibili sono specificamente previste nel prezzario regionale di riferimento e sono relative a lavori specifici del settore agroforestale.

Non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che egli/ella stesso/a, se imprenditore agricolo o forestale, e/o i membri della sua famiglia o i soci, nel caso di una società di persone, intendono fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto e l'ammontare previsto di tale contributo in natura.

Per membri della famiglia o soci si intendono solo coloro i quali sono attivamente operanti nell'impresa beneficiaria e ciò è dimostrabile attraverso, ad esempio, la documentazione che attesta la copertura previdenziale e contributiva dei soggetti.

In fase istruttoria la valutazione dell'ammontare della spesa ammissibile per la prestazione di lavoro proprio da parte del richiedente è definita in base all'effettiva capacità degli stessi di eseguire il lavoro e ai valori indicati specificatamente nei prezzario regionale di riferimento.

Il valore della prestazioni di lavoro volontarie non retribuite, è determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle tariffe previste nel prezzario regionale di riferimento.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare il personale di cui intende avvalersi, e il tempo che questo dedicherà alla realizzazione del progetto, nonché l'ammontare previsto di tale contributo in natura.

5.6 Acquisto di beni immobili

L'acquisto di un bene immobile è ammissibile nei casi in cui:

- e) l'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale, regionale o comunitario;
- a) l'immobile deve essere già in possesso del certificato di agibilità, essere utilizzato per la destinazione ed il periodo stabiliti dalla misura ed, inoltre, essere libero da ipoteche e/o vincoli.

5.7 IVA ed altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile. Tuttavia, essa può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finali diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE.

L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.

Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette ed i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dall'esecuzione dell'investimento non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e direttamente sostenuti dal beneficiario o dal singolo destinatario.

Pertanto non sono ammissibili le imposte il cui pagamento sia avvenuto mediante compensazione con altri tributi all'interno del modello F24.

5.8 Economie o maggiori spese

Se si verifica il caso in cui gli interventi previsti dall'operazione siano stati interamente realizzati, l'obiettivo sia stato raggiunto ed la spesa rendicontata e accertata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso.

6 Esecuzione delle iniziative

I termini per la realizzazione dell'operazione per la quale sono stati richiesti i benefici di legge, sono i seguenti:

- a) 18 mesi per i contributi relativi a investimenti strutturali (opere edili e relativa impiantistica);
- b) 6 mesi per l'acquisto di macchinari e attrezzature.

Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore alla metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata prima della scadenza dei termini stessi.

Tali termini decorrono dal giorno successivo alla data in cui il destinatario riceve la comunicazione di concessione dei benefici.

7 Monitoraggio e vigilanza

Le Comunità Montane, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovranno far prevenire alla Direzione Regionale Produzioni Agroalimentari una relazione sullo stato di avanzamento delle attività connesse con l'applicazione della L.R. 2/94 relative all'anno solare precedente.

La relazione, redatta su apposita modulistica, conterrà in particolare i seguenti aspetti:

- a) adozione dei bandi;
- b) numero ed entità delle domande pervenute;
- c) approvazione della graduatoria ed individuazione dei beneficiari;
- d) impegno dei fondi;
- e) stato di avanzamento dei lavori da parte dei beneficiari;
- f) liquidazione dei contributi;
- g) indicatori fisici di realizzazione (numero delle imprese, tipologie degli interventi realizzati, settori produttivi interessati, ecc).

La Direzione è autorizzata verificare le relazioni annuali ed a operare, ove necessario controlli amministrativi e in loco verificando altresì, anche congiuntamente con la Comunità Montana, il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla L.R. 2/94.

8 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni recate dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ed agli indirizzi procedurali allegati alle deliberazioni applicative dello stesso.

Per quanto attiene invece agli aspetti di delega delle funzioni e dei rapporti fra Regione e Comunità Montane si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".